



LINEE GUIDA

TIROCINIO REVISORE LEGALE

a cura del
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torino

La normativa

La revisione legale trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell'art. 1, comma 1, della Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), la Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 "... relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio".

Di seguito riportiamo la normativa di riferimento in materia di revisione legale dei conti, distinta in normativa primaria (nazionale e comunitaria) e normativa secondaria, consistente nei testi dei regolamenti ministeriali di attuazione e negli altri decreti ministeriali di natura non regolamentare. Completano la presente sezione specifici documenti i quali integrano, sul piano delle fonti, il quadro normativo di riferimento in materia di revisione legale, quali le determinazioni del Ragioniere generale dello Stato, le Circolari e le Guide operative:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 - Testo consolidato con il Decreto Legislativo 17 Luglio 2016, n.135 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.
- Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n.58 (TUF).
- Direttiva n. 2006/43/CE modificata dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014.
- Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Normativa di attuazione

- Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63. Regolamento per l'attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2013, n. 16. Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261. Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n. 146. Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 145. Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144. Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

DECRETI NON REGOLAMENTARI

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016. Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2012. Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.
- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012. Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.

DETERMINE

- Determina del Ragioniere dello Stato del 20 novembre 2018. Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti.
- Determina del Ragioniere dello Stato del 23 febbraio 2018. Adozione delle linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti.
- Determina del Ragioniere dello Stato del 9 gennaio 2018. Adozione del programma annuale di formazione continua relativo all'anno 2018.
- Determina del Ragioniere dello Stato dell'11 ottobre 2017. Aggiornamento del programma annuale di formazione continua ex art. 5 del D.Lgs. 39 del 2010.
- Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 2 aprile 2013. Comunicazioni relative ai casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico.

CIRCOLARI

- Circolare del 22 novembre 2017, n. 32. Accreditalimento degli enti pubblici e privati presso il MEF.
- Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28. Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.
- Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26. Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro.
- Circolare RGS del 29 settembre 2016, n. 21. Modalità e termini di comunicazione delle caselle di Posta Elettronica Certificata degli iscritti.

- Circolare RGS del 7 agosto 2013, n. 34. Prima formazione del Registro dei revisori legali.

LINEE GUIDA

- Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

GUIDE OPERATIVE

- Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro dei Revisori Legali.
- Guida operativa per l'Accreditamento nel Registro del Tirocinio.

Il Registro dei Praticanti Revisori Legali

La tenuta del Registro dei Praticanti Revisori Legali, a decorrere dal 13 settembre 2012, è stata demandata, per Legge, dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il tirocinio revisione legale va svolto, per la durata di un triennio, presso Dominus iscritto nella Sezione A. del Registro dei Revisori Legali; esso decorre dalla data di ricezione della relativa istanza di iscrizione da parte dell'Ufficio.

Il Dominus di riferimento può - ma non deve - essere lo stesso Professionista presso cui si svolge il tirocinio professionale.

Il Tirocinante è tenuto all'invio della relazione annuale dell'avvenuto praticantato al termine di ogni anno di tirocinio nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione, nel rispetto del termine di 60 gg. dal compimento dell'anno di tirocinio ovvero dal trasferimento, pena - decorsi invano 120 gg. dalla scadenza - la sospensione del tirocinio medesimo.

La relazione, adeguatamente dettagliata, deve sostanziarsi in una rendicontazione e non in una mera elencazione; è sottoscritta dal Tirocinante e dal Dominus e va trasmessa, compilando il Modulo TR-04, a mezzo raccomandata A.R, all'Amministrazione vigilante ai fini del controllo sostanziale circa l'attività svolta al seguente indirizzo:

*Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA*

In tema di tirocinio revisione legale non appare superfluo il rimando alla determina 23 febbraio 2018 del Ragioniere dello Stato, qui acclusa, con la quale, nell'adottare le "Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale", viene altresì reso disponibile il modello di relazione annuale TR 04.

Ne sono corollario:

- l'obbligo, per il Tirocinante, ai fini del riconoscimento del praticantato, di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto, con ciò intendendosi la partecipazione o l'assistenza allo svolgimento di effettiva attività di revisione legale;
- la responsabilità del Dominus a garanzia dell'effettività del tirocinio;
- l'introduzione del limite massimo di "tre Praticanti", contestualmente in carico al Dominus, riferibile alle sole persone fisiche e non anche alle società di revisione;

- l'assenza di un orario minimo di svolgimento del tirocinio che, comunque, va svolto con assiduità e diligenza, nel rispetto dell'obbligo del segreto e della riservatezza;
- il dovere, in capo al Dominus, di adeguatamente istruire, indirizzare e supervisionare il Tirocinante;
- l'attualità dell'incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del Tirocinante che, pertanto, va riferito ad attività in corso, seppure possa ritenersi ammissibile, in via eccezionale e per un periodo temporalmente limitato, che il tirocinio possa svolgersi anche sulle carte di lavoro relative ad incarichi di revisione legale recenti ma cessati. Pertanto il tirocinio svolto presso un Dominus privo di incarichi attuali, o con incarichi che coprano parte non significativa del triennio, non potrà essere riconosciuto conforme.

Particolare attenzione, a cura del Tirocinante e del Dominus - cui è demandata la pianificazione del tirocinio ma anche l'individuazione della metodologia di lavoro; i criteri e linee guida per lo svolgimento del tirocinio; la definizione del concetto di collaborazione e l'attenzione all'attualità ed all'oggetto dell'incarico - va posta alle modalità ed ai contenuti minimi per il corretto svolgimento del tirocinio che, ovviamente, dovranno trovare correlazione nelle relazioni annuali. A tal fine, come già rammentato, è stato redatto un fac-simile di modulo di relazione che meglio potrà orientarne ed indirizzarne la stesura.

Al termine del triennio di tirocinio, l'interessato potrà accedere all'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale - regolamentato con Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016 - con parziale riconoscimento dell'equipollenza con l'esame di abilitazione professionale Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Tale esame consiste in una prova scritta - comprendente un quesito pratico - ed in una prova orale, nelle materie indicate alle lettere f, g, h, i, l dell'articolo 1 del D.M. 63/2016; possono esservi ammessi unicamente *coloro che hanno maturato il prescritto triennio di pratica revisione*

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al sito www.revisionelegale.mef.gov.it

Vi suggeriamo di visitare il portale con continuità, per un costante aggiornamento in materia.

I link utili

- Per Registro Revisori Legali e Tirocinanti Revisori Legali:
<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Tirocinanti/registroTirocinio/index.html>
- Per informazioni ed assistenza:
<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/contatti/riciestaAss/index.html>
- FAQ:
<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/FAQ/index.html>

Attraverso tale sito è possibile, a titolo esemplificativo: reperire la normativa di riferimento; disporre la ricerca di Revisori e Tirocinanti iscritti nei Registri; visualizzare i Decreti Ministeriali di nomina, sospensione e cancellazione; trarre indicazioni in tema di contribuzione annuale; accedere alla

modulistica; disporre l'accreditamento propedeutico all'accesso ad alcune aree *online*; visionare le FAQ distinte per casistiche ed in costante aggiornamento; presentare quesiti attraverso l'area "Contatti".

I contatti

Al fine di fornire supporto agli Iscritti nei Registri, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede di Roma - Via di Villa Ada, 55 - sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

E' attivo il servizio Help Desk volto ad erogare assistenza in materia di Registri dei Revisori Legali e del Tirocinio Revisori Legali; le richieste di informazioni potranno essere inviate esclusivamente attraverso il MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI, reperibile al Link: <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/contatti/richiestaAss/index.html>

Il riscontro verrà fornito sulla casella di posta indicata nel modulo oppure in via telefonica. Si raccomanda di inviare i messaggi da caselle di posta ordinaria. Se inviati da PEC è consigliabile assicurarsi che la stessa possa ricevere messaggi anche da caselle di posta non certificate.

Allegati

- Determina della Ragioneria Generale dello Stato in data 23.02.2018;
 - Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3 del D.L. 27.01.2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.
 -
-



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

Viste le modifiche apportate dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l'articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 che disciplina il tirocinio per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 e 145 del 20 giugno 2012, e n. 146 del 25 giugno 2012, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e la disciplina del tirocinio, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012;

Considerata la necessità di fornire agli aspiranti revisori indicazioni sulla corretta attuazione delle previsioni normative in materia di tirocinio, con riferimento sia alle modalità di svolgimento del periodo formativo che alla rappresentazione delle attività svolte in detto periodo nelle relazioni periodiche redatte annualmente;

Visto lo schema di *"Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale"*, pubblicato in bozza sul sito internet istituzionale della revisione legale in data 7 novembre 2017 e sottoposto ad una procedura di consultazione pubblica per un periodo di 30 giorni, aperta ai contributi dei portatori di interesse e delle associazioni professionali rappresentative;

Esaminati i documenti prodotti dalle categorie interessate in occasione della predetta procedura di consultazione, conclusa il 7 dicembre 2017;

Considerato che le Linee guida forniscono agli interessati le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, enunciando i criteri cui il tirocinante ed il revisore legale presso il quale si svolge il tirocinio devono attenersi nel quadro del percorso di preparazione all'esercizio della revisione legale;

Ritenuto che l'emanazione delle menzionate Linee guida possa incentivare buone prassi nello svolgimento del tirocinio da revisione legale, costituendo anche un ausilio per l'aspirante revisore nel momento della predisposizione della relazione periodica;

Vista la deliberazione della Commissione centrale per i revisori legali, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del citato decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che nella riunione del 26 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole all'approvazione delle predette Linee guida;

DETERMINA


1. Di adottare le *“Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l’ammissione all’esame di idoneità professionale e per l’esercizio dell’attività di revisione legale”*, allegate alla presente determina.

2. Di approvare, altresì, il modello di relazione annuale allegato alle Linee guida, che sarà reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.revisionelegale.mef.gov.it, con gli adattamenti necessari ed eventuali per la produzione del modulo online.

3. La presente determina è pubblicata sul sito internet della revisione legale all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.

23 FEB. 2018

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



LINEE GUIDA

per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale -

Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'ammissione all'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale

1. Premessa

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di incentivare buone prassi nello svolgimento del tirocinio da revisore legale, enunciando i criteri cui il tirocinante deve attenersi nel quadro del percorso di abilitazione e sulla base dei quali il *dominus* deve impostare il lavoro dell'aspirante revisore.

Esse costituiscono, pertanto, uno strumento di ausilio e di orientamento per tutti i praticanti che affrontano il periodo del tirocinio, i quali sono poi chiamati a documentare in apposite relazioni le attività svolte e le competenze in concreto maturate nel corso del periodo di applicazione.

2. Le fonti

2.1 La disciplina normativa del tirocinio

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, definisce il tirocinio come un periodo di formazione finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

Il periodo di tirocinio ha durata di tre anni, non essendo applicabile alla revisione legale l'art. 9, comma 6, del D.L. n. 1/2012 che limita a 18 mesi il tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate su base ordinistica, e può essere svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il regolamento di attuazione del tirocinio, D.M. n. 146 del 25 giugno 2012, ha inoltre precisato che il *dominus* per poter assicurare la maturazione professionale dei singoli tirocinanti debba essere scelto esclusivamente tra gli iscritti nella sezione dei revisori "attivi".

Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, nel recepire la direttiva comunitaria n. 2014/56/UE, ha parzialmente modificato, tra l'altro, la disciplina del tirocinio. La relazione illustrativa al provvedimento motiva l'intervento con l'esigenza di responsabilizzare sia i professionisti che i tirocinanti in tale periodo formativo, al quale la legislazione europea assegna un ruolo fondamentale di maturazione e contatto con l'esperienza professionale.

2.2. Cosa cambia con il decreto legislativo n. 135 del 2016

In sostanza, il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 ha riformulato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2010, introducendo l'espressa previsione di un "*obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso i quali il tirocinio è svolto*".

Le attività professionali svolte dal revisore diventano, così, effettivo campo di applicazione pratica da parte di coloro che intendono diventare essi stessi revisori.

Dal canto loro, i revisori legali e le società di revisione legale che assumono la qualità di *dominus* sono chiamati ad "*assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa a uno o più incarichi revisione legale*". A tale impegno si ricollegano precise responsabilità, in quanto "*la violazione del predetto obbligo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale*".

Ancora, è stato introdotto il limite massimo di "*tre tirocinanti*" che il revisore legale può accogliere contestualmente presso il proprio studio, in modo da assicurare tempi adeguati alla supervisione delle attività ed un effettivo accesso alla documentazione di lavoro per lo svolgimento del tirocinio professionale. Tale limite si intende riferito ai soli revisori legali persone fisiche e non anche alle società di revisione, che abitualmente hanno strutture idonee a seguire un maggior numero di tirocinanti. È opportuno, tuttavia, che anche la società di revisione legale - tra le misure organizzative previste agli articoli 10-ter e 10-quater del decreto legislativo 39 del 2010 -, adotti procedure tali da assicurare che il numero di tirocinanti sia coerente con le dimensioni e la natura dell'attività svolta. Un indice, in questo caso, può essere individuato nel numero di revisori legali partner o dipendenti della società stessa e del numero di incarichi riferiti all'intera struttura.

È stata, infine, introdotta la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale, ovvero ad una sua parte, consentendo in alcuni casi, e a determinate condizioni stabilite da apposite convenzioni quadro, di anticipare il momento iniziale di avvio del periodo della pratica professionale.

3. La metodologia di lavoro

Il nuovo quadro normativo primario ha dunque reso espliciti i presupposti essenziali per garantire un serio ed effettivo tirocinio, che richiedono:

- il coinvolgimento del tirocinante nelle attività proprie della revisione legale;
- la responsabilità del *dominus* a garanzia dell'effettività del tirocinio.

Le scelte operate chiariscono che il tirocinio è concepito in modo tale da assicurare la maturazione e la valorizzazione professionale dei singoli tirocinanti, in particolare attraverso la collaborazione ad uno o più incarichi di revisione legale affidati al *dominus*, e non deve, invece, risolversi in un mero puntuale adempimento di requisiti quasi esclusivamente formali (il decorso di un periodo triennale, l'iscrizione del *dominus* nel Registro, la relazione annuale da presentare a cadenze determinate).

Sul piano metodologico, la Commissione Centrale per i Revisori Legali, organo ausiliario del Ministero dell'economia e delle finanze, ha svolto un lavoro di approfondimento circa le modalità ed i contenuti minimi per un corretto svolgimento del tirocinio. Tali contenuti dovranno, evidentemente, trovare correlazione con le dichiarazioni periodiche rese dai praticanti.

La Commissione ha preso in considerazione un campione di relazioni annuali, scelto con criteri casuali tra quelle (conclusive) presentate ai fini del rilascio del provvedimento con cui si attesta il compiuto tirocinio triennale. La finalità dell'esame è consistita nell'operare una breve ricognizione delle modalità di redazione delle relazioni.

In generale, l'esame delle relazioni comprese nel campione ha evidenziato la sussistenza di margini di miglioramento per ottimizzare ed efficientare lo svolgimento del tirocinio triennale. Le relazioni annuali, in particolare, risultano a volte succinte o eccessivamente impersonali, senza chiari riferimenti ai bilanci revisionati e alle procedure di

revisione applicate, o al contrario appaiono estremamente dettagliate ma riportano informazioni non essenziali ai fini di una piena comprensione dell'attività svolta. Tale variabilità induce a riflettere sulla possibilità di standardizzare i contenuti minimi da riportare nella relazione.

Le risultanze del lavoro svolto sono contenute nel presente documento che si propone, tra l'altro, di offrire un ausilio ed uno strumento di riferimento per l'aspirante revisore legale, che attraverso l'enunciazione di specifici criteri può conoscere, preventivamente, le modalità cui attenersi nello svolgimento del tirocinio triennale. I criteri enunciati nelle presenti Linee guida, ove rispettati, consentono ragionevolmente di ritenere il tirocinio correttamente assolto.

4. Criteri e Linee guida per lo svolgimento del tirocinio

La normativa di riferimento prevede dunque l'obbligo che il tirocinante collabori allo svolgimento di uno o più incarichi di revisione legale sotto la responsabilità del *dominus*, che ne assicura, verifica e certifica l'effettiva valenza formativa.

Il momento del tirocinio assume così una rilevanza centrale e particolarmente pregnante per coloro che aspirano ad esercitare la revisione legale. L'accesso alla professione implica infatti l'acquisizione sia delle conoscenze teoriche, oggetto di un rigoroso controllo in occasione dell'esame di idoneità professionale, sia di capacità pratiche e di competenze acquisite "sul campo" per effetto dell'applicazione concreta nelle attività professionali.

Il tirocinio deve inoltre essere svolto con assiduità e diligenza, ed il tirocinante ha l'obbligo del segreto e della riservatezza con riferimento ai fatti appresi e connessi ai compiti di revisione derivanti dal suo rapporto di tirocinio. Il rispetto di tali principi - assiduità, diligenza, riservatezza - preserva l'interesse del *dominus* di accogliere nel proprio studio praticanti affidabili, cui è dato accesso a documentazione e carte di lavoro relative ad incarichi professionali svolti presso clienti terzi.

La formazione dell'aspirante revisore legale non può, in generale, prescindere dalla effettiva collaborazione ad attività pertinenti la revisione legale, con ciò intendendosi la partecipazione o l'assistenza allo svolgimento di incarichi specifici. L'incarico deve essere,

inoltre, determinato, anche al fine di renderlo facilmente verificabile, e corrispondere ad una effettiva attività di revisione legale.

Prima ancora che il tirocinio abbia inizio, è obiettivo comune del tirocinante e del proprio *dominus* pianificare con cura le attività che saranno oggetto del tirocinio, affinché quest'ultimo possa svolgersi in modo efficace.

4.1 Concetto di collaborazione

Il concetto di collaborazione è da intendersi in senso ampio e non implica necessariamente la sussistenza di rapporti di lavoro formalizzati (frequenti invece per le società di revisione).

Al tirocinante, adeguatamente istruito, indirizzato e supervisionato, deve essere data la possibilità di prendere parte in modo concreto ai processi della revisione legale, presso i locali dello studio professionale o della società di revisione legale ove il tirocinio è svolto o presso la società cliente il cui bilancio è oggetto di revisione. In questo caso è opportuno che il revisore legale faccia risultare, nella lettera di incarico o nelle carte di lavoro inerenti la pianificazione e le modalità di svolgimento della revisione legale, l'impiego del tirocinante tra gli ausiliari di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività (o, per le società, tra i dipendenti membri dello *staff* di revisione), anche ai fini della valutazione dei profili di indipendenza che, come noto, si estendono all'intera "rete" del professionista incaricato.

Nel caso del collegio sindacale incaricato della revisione legale, laddove un organo amministrativo rifiuti, ai sensi dell'articolo 2403-bis c.c., l'accesso di ausiliari e dipendenti dei sindaci ad informazioni riservate, la collaborazione all'incarico da parte del tirocinante revisore legale non è comunque compromessa. Essa potrà svolgersi nelle forme più appropriate, fermo restando gli obblighi di riservatezza e del segreto professionale, in modo compatibile con le esigenze della revisione.

La collaborazione all'incarico di revisione legale implica, a titolo esemplificativo:

- la partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;

- la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;
- la partecipazione alle riunioni operative inerenti lo svolgimento dell'attività di revisione legale;
- la stesura di documenti, carte di lavoro, relazioni pertinenti l'oggetto dell'incarico;
- la partecipazione all'organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno della qualità;
- la richiesta di conferme esterne, alle procedure di analisi comparativa, ai campionamenti di revisione;
- la raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;
- la partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).

4.2 Attualità dell'incarico

L'incarico di revisione legale oggetto della collaborazione del tirocinante deve essere tendenzialmente attuale, ossia riferita ad incarichi in corso. Tenuto conto, tuttavia, che un revisore legale può non avere, fisiologicamente, in corso incarichi di revisione legale anche per motivi contingenti e occasionali, e che è interesse del tirocinante svolgere un percorso il più possibile continuo evitando una eccessiva frammentazione del periodo triennale, deve ritenersi ammissibile che il tirocinio possa, almeno in parte, svolgersi anche sulle "carte di lavoro"¹ riferite ad incarichi di revisione legale recenti, anche se cessati.

Tale modalità, da intendersi comunque eccezionale, non può tuttavia protrarsi ininterrottamente per l'intero triennio. Il *dominus* dovrà, altresì, assicurare ai fini della positiva valutazione del periodo di tirocinio l'effettiva partecipazione del tirocinante ad almeno un ciclo di revisione legale completo relativo ad un mandato professionale "in corso". Ciclo che,

¹ Per approfondimenti sulle regole e sulle responsabilità del revisore legale nel predisporre le "carte di lavoro", si rinvia al Principio di revisione internazionale ISA Italia 230 - *La documentazione della revisione contabile*, nel quale si specifica, tra l'altro, che le carte di lavoro sono raccolte in modo tempestivo, non possono essere cancellate o eliminate prima della scadenza del termine previsto per la loro conservazione e non solo alterabili o modificabili *ex post*, se non alle condizioni previste nel Principio.

come noto, non coincide con l'anno di riferimento del bilancio di esercizio ma si estende sino all'emissione del "giudizio" professionale, normalmente entro i 4 mesi successivi alla data di chiusura di ciascun esercizio sociale.

Qualora, nel triennio, vi sia una rotazione tra tirocinanti impegnati sul medesimo incarico, o nel caso in cui sia nel frattempo cessato l'unico incarico di revisione legale in corso, *dominus* e tirocinante - anche in virtù del principio di adeguata programmazione dell'attività del tirocinio, su cui si tornerà più ampiamente nel paragrafo 4.4 - valutano le condizioni materiali affinché il tirocinio possa efficacemente proseguire, anche in relazione alla concreta possibilità che il tirocinante continui ad essere impiegato in attività e processi pertinenti la revisione legale. Se dette condizioni fossero venute meno, compromettendo l'effettività del tirocinio, il tirocinante valuta l'opportunità di scegliere un nuovo *dominus* idoneo ad assicurarne la formazione pratica, avendo cura di darne comunicazione al Registro entro 15 giorni dall'avvenuta variazione (art. 12 D.M. n. 146 del 2012). Il *dominus*, anche sotto il profilo del rispetto della deontologia professionale, non ostacola il proseguimento del tirocinio presso altro revisore legale.

È appena il caso di osservare che il tirocinio svolto presso un *dominus* privo di incarichi attuali, o con incarichi che coprano una parte trascurabile e non significativa del periodo triennale, non potrà essere riconosciuto conforme alle disposizioni che ne disciplinano lo svolgimento, con il conseguente prolungamento del periodo necessario per attestarne la regolare conclusione.

4.3 Oggetto dell'incarico

L'incarico o gli incarichi su cui verte l'applicazione pratica del tirocinante sono necessariamente quelli di «revisione legale», come prescritta dal diritto dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale. Non sembra superfluo, in questa sede, evidenziare come l'ambito soggettivo di applicazione della revisione legale dei conti sia sostanzialmente definito dal codice civile, che la impone alle sole società di capitali - Spa ed Srl - restando ferme per queste ultime le esenzioni previste per le imprese che non superano determinati parametri dimensionali.

Altri casi in cui è previsto l'obbligo di assoggettare il bilancio annuale o consolidato di talune tipologie di imprese ai processi della revisione legale sono stabiliti, tassativamente, da leggi speciali.

Ciò premesso, appare evidente che non sono assimilabili alla revisione legale molteplici attività di controllo, attestazione, giudizio, certificazione o perizia, anche se previste da norme di legge, che non trovano allocazione nel decreto legislativo n. 39 del 2010. A titolo esemplificativo, non svolgono revisione legale:

- i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;

- i componenti supplenti del collegio sindacale, ancorché questo sia incaricato della revisione legale;

- gli organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l'incaricato sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori;

- i sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali;

- i revisori incaricati di attività di revisione volontaria².

Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la certificazione di crediti d'imposta a fini fiscali, l'asseverazione di piani economico finanziari per l'accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l'emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile.

Trattasi, infatti, di attività non sufficientemente regolate quanto ai principi professionali applicabili e che, se svolte nel corso del tirocinio, non possono ritenersi soddisfacenti a tali fini.

Nel caso in cui l'attività di revisione legale sia stabilita per alcune tipologie di imprese da leggi speciali (cooperative che superano i parametri dimensionali di legge, società di distribuzione energia elettrica e gas, concessionarie autostradali, ecc.) è opportuno che la

² Si ritiene tuttavia idoneo, ai soli fini dell'assolvimento del tirocinio, un incarico di revisione che sia imposto dallo statuto, purché assoggettato senza eccezioni alla disciplina del decreto legislativo n. 39 del 2010 e con effetti equivalenti alla revisione legale. Tale scelta statutaria deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile. Per consentirne il controllo, stralcio dello statuto va allegato alla relazione annuale presentata dal tirocinante.

relazione di tirocinio contenga il riferimento a tali leggi - nell'ambito delle quali talvolta figurano ancora rinvii al DPR 136/75 -, ed ogni altro elemento (es. statuto) utile a verificare la caratteristica di revisione legale nell'attività di controllo esercitata.

In linea di massima, gli incarichi del *dominus* oggetto di applicazione da parte del tirocinante coincidono con gli incarichi di revisione legale su cui è possibile esercitare i "controlli di qualità" di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

4.4 Pianificazione del tirocinio

È opportuno, nel momento in cui il *dominus* accoglie un praticante presso il suo studio professionale, effettuare una preventiva pianificazione dell'attività di tirocinio. Una attenta pianificazione implica la definizione della strategia generale per la maturazione dell'aspirante revisore legale e favorisce l'adempimento del tirocinio in modo corretto e nel rispetto delle finalità attese.

All'inizio del rapporto di tirocinio e prima di sottoscrivere la lettera di assenso, il *dominus* verifica la natura, i tempi e l'entità delle risorse necessarie da dedicare alla supervisione dell'aspirante revisore legale, ne valuta l'adeguatezza e consente lo svolgimento del tirocinio soltanto ove abbia accertato una effettiva capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Laddove, invece, i mezzi o i tempi siano limitati (per esempio, non abbia incarichi di revisione legale cui il praticante possa in concreto assistere o partecipare), è opportuno che il revisore si astenga dall'assumere il ruolo di *dominus*, evitando di dare avvio ad un tirocinio privo di sufficiente valore formativo.

Una pianificazione adeguata consente di:

- aiutare il tirocinante ad organizzare e gestire adeguatamente il periodo di pratica professionale affinché sia svolto in modo efficace ed efficiente;
- aiutare il tirocinante a dedicare la dovuta attenzione ad aree importanti della revisione legale;
- considerare i fattori che, secondo il giudizio professionale del *dominus*, sono significativi per indirizzare l'attività del tirocinante;
- identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi;

- facilitare le attività di direzione e supervisione del tirocinante ed il riesame dell'attività svolta.

Il *dominus* coinvolge, per quanto possibile, il tirocinante nella pianificazione delle attività del tirocinio e aggiorna la strategia generale secondo quanto necessario nel corso del tirocinio stesso.

4.5 La relazione annuale

Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l'aspirante revisore legale è tenuto a redigere un'apposita relazione. La relazione annuale:

- è sottoscritta anche dal soggetto presso il quale il tirocinio è svolto, in quanto parte essenziale del "patto" formativo-professionale;
- riporta gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale cui il tirocinante ha assistito o partecipato;
- è presentata all'Amministrazione vigilante affinché sia consentito, in via amministrativa, un controllo sostanziale sull'attività svolta.

In proposito, appare doveroso perseguire la valorizzazione di tale strumento, per quanto legislativamente possibile. La relazione annuale, infatti, non può esaurire il proprio contenuto in una elencazione, ancorché pertinente, delle attività svolte ma deve svilupparsi in una loro rendicontazione, offrendo un grado di dettaglio che consenta alla Amministrazione vigilante di acquisire un quadro organico dei compiti svolti, inquadrandoli nelle molteplici articolazioni della revisione, senza necessariamente doverle coprirle tutte, anzi lasciando emergere le scelte di fondo in merito all'impostazione del periodo di formazione.

Ciò premesso, si ritiene che una relazione di tirocinio adeguata, alla quale corrisponda una attività conforme alle finalità della legge ed effettiva, possa contribuire alla responsabilizzazione del *dominus*, soprattutto attraverso il momento della sottoscrizione. Si tratta infatti di esigere dal professionista, che abbia curato la componente pratica della formazione del tirocinante, l'attenzione necessaria a che quanto dichiarato corrisponda a verità. Ciò in quanto il *dominus* svolge un ruolo importante nel processo di formazione e non

si può consentire né un tirocinio fittizio o incompleto, né che la proficuità del tirocinio sia assicurata soltanto dalla correttezza formale della dichiarazione e della relativa sottoscrizione.

Già negli anni passati, la Commissione Centrale per i Revisori Legali si era dotata di una serie di indici attraverso i quali individuare una relazione insoddisfacente. Di tali indici, opportunamente aggiornati, viene fornita di seguito una elencazione esemplificativa, al fine sia di incentivare la diffusione di buone pratiche nella presentazione delle relazioni, che, anche, di consentire al tirocinante di reimpostare per tempo il proprio lavoro:

- nella relazione si indicano esclusivamente attività non pertinenti alla revisione legale;
- si indicano attività parzialmente pertinenti, ma quelle pertinenti sono manifestamente insufficienti a comprovare un coinvolgimento sufficiente del tirocinante nella revisione legale svolta dal *dominus*;
- ripetizione per più anni della medesima attività descritta nelle medesime forme;
- mancanza di sufficiente precisione e dettagli – che soli possono consentire la rendicontazione dell’attività svolta – circa i compiti svolti nel corso del tirocinio;
- relazione il cui confronto con altre relazioni o con documenti di diverso tipo, anche circolanti per via informatica, dimostra essere stata copiata;
- che è sottoscritta da un *dominus* che segue un numero di tirocinanti non coerente con il tipo e le dimensioni dell’attività professionale svolta;
- che indicano quali enti revisionati enti che non sono assoggettati alla revisione legale;
- priva di qualsiasi riferimento all’incarico di revisione al cui svolgimento il tirocinante ha assistito o partecipato.

In proposito, non sembra inopportuno richiamare l’attenzione sulle sanzioni previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, a carico del tirocinante, del revisore o della società di revisione legale, in caso di dichiarazioni mendaci.

5. Elaborazione di un modello-tipo di relazione annuale

Al fine di agevolare l’aspirante revisore legale nell’impostare la relazione annuale sull’attività svolta nel periodo di riferimento, è stato elaborato il modello-tipo di relazione allegato alle presenti Linee guida, che sarà reso accessibile ai tirocinanti nell’apposita sezione del sito web della revisione legale (modulo TR-04).

Scopo del modello è di evitare, per quanto possibile, la produzione di relazioni formalmente inadeguate per effetto, ad esempio, di una descrizione eccessivamente sintetica dei contenuti o di una scarsa capacità di dar conto dei profili essenziali del tirocinio che si è svolto, invece, in modo soddisfacente.

Il modello è organizzato in sezioni, corrispondenti alle principali aree tematiche inerenti lo svolgimento del tirocinio, in modo da guidare la compilazione della relazione da parte dell'utente. Il modello, allo stesso tempo, potrà coadiuvare il lavoro della Commissione e degli uffici incaricati delle istruttorie, che potranno più agevolmente identificare eventuali relazioni parzialmente o totalmente insoddisfacenti alla luce di un modello standard di informazioni da fornire nella relazione annuale.

È presente, infine, una sezione relativa ad altre attività non caratteristiche cui il tirocinante abbia eventualmente preso parte che, per previsione di legge, possono essere affidate ai soli revisori legali iscritti nell'apposito Registro. È di tutta evidenza, anche per quanto riportato nel paragrafo 4.5, che il tirocinio che verta in via esclusiva sullo svolgimento di tali attività non potrà ritenersi sufficiente né adeguato.

Il modello di relazione annuale proposto sarà utilizzabile anche per i periodi di tirocinio di durata inferiore all'anno, nei casi ove sia ammessa tale possibilità (per esempio, in occasione del cambio del *dominus* o di sospensione temporanea del tirocinio). In questi casi si terrà conto, ai fini dell'esame del grado di completezza della relazione, del rapporto tra la durata - parziale - del tirocinio e l'attività che in tale lasso di tempo si è svolta.

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA
- MODULO DI RELAZIONE TR-04 -



4676438872864898



Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 - Roma

OGGETTO: relazione annuale del tirocinio

Relazione annuale del **1°/2°/3°** anno periodo dal ... al ...

Il/la sottoscritto/a, nato/a ... il ... nel comune di ..., (Stato estero *solo se diverso da ITALIA*), codice fiscale, con i seguenti recapiti:

- residenza nel comune di ..., CAP ..., (Stato estero *solo se diverso da ITALIA*)
- telefono fisso, telefono cellulare,
- posta elettronica certificata, /posta elettronica ordinaria

Si autorizza l'invio di comunicazioni concernenti il tirocinio ai sopra indicati recapiti elettronici.

Consapevole:

- delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci
- dei poteri di controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di aver svolto il tirocinio presso lo studio e sotto la direzione del revisore Dott., /Dott.ssa, /Società di revisione, numero di iscrizione D.M. del, pubblicato sulla G.U. n° ... del, abilitato/a nello stato U.E

- di aver collaborato allo svolgimento dei seguenti incarichi di revisione legale del revisore/società di revisione (CFR. PUNTO 4.3 LINEE GUIDA)

N	Codice fiscale/P.IVA	Società/Ente	bilancio di riferimento
1	20xx
2			
3			

- di aver partecipato alla predisposizione e allo svolgimento dei seguenti atti e compiti:

(indicare l'oggetto e le prestazioni tecnico-pratiche rilevanti e specificare se esse risultino dalle carte di lavoro)

Con riferimento all'incarico indicato al n. 1:

di aver assistito o collaborato alle seguenti attività di revisione legale (CFR. PUNTO 4.1 LINEE GUIDA):

di aver esaminato le seguenti carte di lavoro inerenti l'incarico di revisione legale (CFR. PUNTO 4.2 LINEE GUIDA):

Con riferimento all'incarico indicato al n. 2:

di aver assistito o collaborato alle seguenti attività di revisione legale (CFR. PUNTO 4.1 LINEE GUIDA):

di aver esaminato le seguenti carte di lavoro inerenti l'incarico di revisione legale (CFR. PUNTO 4.2 LINEE GUIDA):

Con riferimento all'incarico indicato al n. 3:

di aver assistito o collaborato alle seguenti attività di revisione legale (CFR. PUNTO 4.1 LINEE GUIDA):

di aver esaminato le seguenti carte di lavoro inerenti l'incarico di revisione legale (CFR. PUNTO 4.2 LINEE GUIDA):

- di aver collaborato o assistito all'applicazione dei seguenti principi di revisione ISA Italia:

- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 - OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia)*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 210 - ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 220 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 230 - LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 240 - LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 250 - LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO*
- Principio di Revisione Internazionale (SA Italia) 250B - LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 260 - COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 265 - COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 300 - PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 315 - L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 320 - SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 330 - LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 402 - CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN'IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 450 - VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE*

- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 500 - ELEMENTI PROBATIVI*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 501 - ELEMENTI PROBATIVI – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 505 - CONFERME ESTERNE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 510 - PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI DI APERTURA*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 520 - PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 530 - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 540 - REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 550 - PARTI CORRELATE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 560 - EVENTI SUCCESSIVI*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 570 - CONTINUITA' AZIENDALE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 580 - ATTESTAZIONI SCRITTE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 600 - LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (INCLUSO IL LAVORO DEI REVISORI DELLE COMPONENTI)*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 610 - UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 620 - UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 700 - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 701 - COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 705 - MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 706 - RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 710 - INFORMAZIONI COMPARATIVE – DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO*
- Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 720 - LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE*
- Principio di Revisione Internazionale (SA Italia) 720B - LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI*
- Principio internazionale sul controllo della qualità' ISQC (Italia) 1*

- di aver acquisito la capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- gestione del rischio e controllo interno;*
- principi di revisione nazionali e internazionali;*
- disciplina della revisione legale;*
- deontologia professionale e indipendenza;*
- tecnica professionale della revisione*

- di aver svolto, eventualmente, le seguenti ulteriori attività (non caratterizzanti la revisione legale):

- di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 prima della compilazione del presente Modulo.

Allega:

- 1) Copia di un valido documento d'identità del tirocinante
- 2) Copia di un valido documento d'identità del revisore legale/del soggetto munito del potere di firma per conto della società di revisione
- 3) Autocertificazione del soggetto munito dei poteri di firma per conto della società di revisione (solo per società)

FIRMA DEL TIROCINANTE

Dichiaro che quanto innanzi esposto dal Dott./Dott.ssa corrisponde al vero e di aver controllato l'effettiva collaborazione del tirocinante all'attività relativa agli incarichi di revisione legale da me svolti

Consapevole:

- che la violazione del predetto obbligo equivale alla violazione delle norme di deontologia professionale
- che in caso di dichiarazioni mendaci potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

*FIRMA DEL REVISORE/ FIRMA DEL SOGGETTO
MUNITO DEL POTERE DI FIRMA PER CONTO DELLA
SOCIETÀ DI REVISIONE*